



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Ospedaliera Brotzu



**INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI AI SENSI DELL'ART.7-
COMMA 6- D.LGS.165/01 E S.I.M.**

Tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominata AOB, con sede con sede legale in Cagliari, Piazzale A.Ricchi, snc Codice Fiscale n.02315520920, con **Legale Rappresentante** il Direttore Generale, Dott. Antonio Garau

E

L' Ing. Alberto Ghiani nato a San Gavino Monreale il 18/10/1982 e residente a
[REDACTED] (C.F. GHN LRT 82R18 H856 T)

PREMESSO

Che con deliberazione n. 149 del 03/02/2014 è stato assegnato l'incarico libero professionale all'Ing. Alberto Ghiani, ai sensi dell'art. 7 comma 6 del D. Lgs. n. 165/2001, per le esigenze del Servizio Tecnico dell'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu" di Cagliari

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della collaborazione

L'AOB conferisce al Professionista, che accetta incondizionatamente l'incarico di una collaborazione libero professionale conferita ai sensi della vigente normativa, nonché del Regolamento Aziendale vigente.

Il Professionista, è incaricato di svolgere una attività libero professionale per esigenze del Servizio Tecnico.

Tale incarico non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

Art. 2

Modalità di svolgimento dell'incarico

Il Professionista, effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto libero professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro subordinato.

Tale collaborazione viene sempre espletata senza alcun vincolo di subordinazione nonché senza inserimento dell'organico dell'A.O.B. oltreché senza debito orario.

Il professionista si impegna a perseguire l'oggetto del contratto organizzando la propria attività in modo autonomo, determinando tempi/modi di svolgimento della prestazione, compatibilmente con le esigenze dell'A.O.B.

Il Professionista opera in via continuativa, concordando con il Direttore Generale ed con la collaborazione del Responsabile prevenzione e protezione le modalità delle prestazioni.

Art. 3

Durata del contratto

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio 01/01/2014 e termine al 31/12/2014, risolubile con preavviso di almeno giorni quindici da inviarsi all'altra parte con RAR: in caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i corrispettivi relativi al periodo di attività effettivamente effettuato.

Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento dei termini dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per il Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata.

Art. 4

Obblighi/responsabilità

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di privacy e delle norme di cui alla legge 241/90, il Professionista mantiene il segreto d'ufficio e non può dare informazioni e/o comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di

qualsiasi natura o notizie delle quali sia comunque venuto a conoscenza.

Art.5

Trattamento dati

Per effetto della stipula del contratto il Professionista risulta incaricato del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano necessari per adempiere l'oggetto del contratto: nel trattamento dei dati il Professionista dovrà attenersi alle istruzioni contenute nell'allegato uno del contratto nonché alle indicazioni impartite dal Responsabile AOB di riferimento.

Art.6

Corrispettivi

Per le prestazioni libero professionali concordate viene pattuito, un compenso annuo lordo di €. 24.000,00 oltre Iva e cassa di previdenza, da corrispondersi in mensilità posticipate, previa attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni certificata dal Responsabile AOB di riferimento.

Art. 7

Foro esclusivo

Per ogni contenzioso e/o controversia contrattuale sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

Art. 8

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme vigenti del Codice Civile.

Art. 9

Registrazione

In contratto in bollo sarà registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 634/1972: le spese di bollo/registrazione permangono sempre a carico del Professionista.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Carau

IL PROFESSIONISTA

Ing. Alberto Ghiani

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Per l'Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Carau

IL PROFESSIONISTA

Ing. Alberto Ghiani